

Articolo 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea generale con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti.

In caso di scioglimento gli attivi dell'Associazione verranno devoluti dall'assemblea generale alla Fondazione Pellegrini – Canevascini o in misura subordinata ad una istituzione, designata dalla stessa assemblea, che persegue scopi analoghi.

Articolo 16

La modifica degli statuti, figurante all'ordine del giorno dell'assemblea generale e il cui testo deve essere reso noto ai soci con l'invito a tale assemblea, può essere adottata con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Articolo 17

Per gli obblighi dell'Associazione, quest'ultima risponde solo con il proprio patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Articolo 18

Al comitato è delegata la decisione di chiedere l'eventuale iscrizione dell'Associazione al Registro di commercio qualora ritenga che questa iscrizione sia utile e opportuna per tutelare gli interessi dell'Associazione.

Articolo 19

Per qualsiasi lite che dovesse nascere nell'ambito dell'Associazione è competente il foro giudiziario di Bellinzona.

Statuti approvati dall'assemblea costituente
del 23 settembre 2010 a Bellinzona.

Il presidente dell'assemblea costituente
Pietro Martinelli

Il verbalista
Marco Mona

Articolo 1

L'Associazione amici della **Fondazione Pellegrini – Canevascini**, “**IL BECCO GIALLO**”, (denominata in seguito: Associazione), con sede a Bellinzona è un'associazione retta dagli art. 60 e seguenti del Codice civile. La sua durata è indeterminata.

Articolo 2

L'Associazione ha per scopo:

- il sostegno di tutte le attività della Fondazione Pellegrini – Canevascini (denominata in seguito: Fondazione)
- la promozione delle pubblicazioni della Fondazione
- la raccolta di fondi per promuovere le attività della Fondazione
- l'organizzazione di manifestazioni destinate a far conoscere le attività della Fondazione

Articolo 3

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il comitato
- il collegio di revisione dei conti.

Articolo 4

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono lo scopo e che sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Associazione.

Sono soci sostenitori o benefattori le persone fisiche o giuridiche che appoggiano gli scopi dell'Associazione e offrono contributi particolari d'intesa con il comitato.

Articolo 5

L'assemblea generale dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno al più tardi entro il 30 giugno.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo decisione contraria dell'assemblea. I soci collettivi hanno un diritto di voto.

Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie e dello scioglimento dell'Associazione per le quali occorre il consenso dei 2/3 dei presenti.

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su iniziativa dell'assemblea ordinaria o del comitato, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

Articolo 6

L'assemblea generale:

- elegge il/la presidente, gli altri membri del comitato e i membri del collegio di revisione dei conti
- prende conoscenza del rapporto annuale del/la presidente sull'attività dell'Associazione
- dà scarico al comitato
- approva il conto economico e il bilancio, il preventivo e il rapporto annuale del collegio di revisione dei conti
- fissa le quote annuali dovute dai soci individuali e collettivi
- su proposta del comitato si pronuncia sull'esclusione dei soci
- delibera su ogni oggetto che gli sia sottoposto dal comitato
- si pronuncia soltanto sulle trattande all'ordine del giorno.

Articolo 7

Il comitato è composto di tre fino a sette membri. Almeno uno dei membri rappresenta la Fondazione.

Articolo 8

Il comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile e distribuisce le cariche al proprio interno

Articolo 9

L'Associazione è rappresentata dalla firma collettiva del/la presidente e di un altro membro del comitato.

Articolo 10

Il comitato può conferire al/la cassiere/a il diritto di firma individuale per gli oggetti di natura finanziaria.

Articolo 11

Il comitato esegue le decisioni dell'assemblea generale, dirige l'Associazione, prende le decisioni sugli affari correnti e coordina le attività della medesima, cura gli interessi dell'Associazione in conformità allo scopo sociale. Decide dell'ammissione dei soci e ha tutte le competenze che non siano espressamente attribuite, per legge o per statuto, ad un altro organo.

Articolo 12

Le dimissioni dalla carica di presidente e di membro del comitato devono essere comunicate per scritto entro il 30 settembre di ogni anno per il 30 novembre dell'anno in corso.

Articolo 13

Il collegio di revisione dei conti è composto di due persone che non devono necessariamente essere membri dell'Associazione. Presenta ogni anno all'assemblea un rapporto sulla gestione finanziaria.

Articolo 14

I mezzi finanziari o patrimonio sociale dell'Associazione sono costituiti:

- delle quote dei soci individuali e di quelli collettivi fissate dall'assemblea generale
- di tutti gli altri introiti raccolti (sussidi, donazioni, legati, ricavi da manifestazioni e attività dell'Associazione).

